

1. VERBALE DELLA SENTENZA

I. Con sentenza in data 7.2.2008 il Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna-Sezione distaccata di Faenza ha affermato la penale responsabilità di P.A. in ordine al reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 800 (pena sospesa)

II. Il giudice di prime cure ha ritenuto che le modalità mediante le quali il colombo di cui al capo di imputazione era utilizzato come richiamo per la caccia al colombaccio (colombo legato per le zampe ad un basamento metallico munito di guida verticale telescopica, che, appositamente azionata, induceva il volatile a sollevarsi in volo e poi abbassarsi) fossero incompatibili con la natura dell'animale e produttive di sofferenze al medesimo.

III. La sentenza è stata impugnata dal difensore dell'imputato, che chiede l'assoluzione del proprio assistito perchè il fatto non sussiste. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado è stato fuorviato dalle fotografie scattate dalle guardie giurate del Coordinamento nazionale WWF Italia, che mostrano un colombo con il capo reclinato, esausto, appeso al basamento al quale è legato. Il giudicante ha pertanto ritenuto, come ha scritto in sentenza, che il piccione venisse sollecitato a prendere il volo per poi essere trattenuto dalla cordicella che interrompeva bruscamente il suo volo e lo faceva cadere e atterra verso il basso. In tal modo, secondo l'appellante, il giudice di prime cure prospetta però una rappresentazione del tutto lontana dalla realtà, tratto in errore dalle guardie giurate del Coordinamento nazionale WWF Italia, che, ignare di come andasse usato, hanno azionato l'attrezzo in maniera del tutto impropria, azionando il meccanismo troppo velocemente, così costringendo il piccione a sollevarsi bruscamente in volo ed altrettanto bruscamente abbassarsi, sì da sfinirlo; laddove il meccanismo va utilizzato con movimento verticale assai più lento. Rileva l'appellante che l'affermazione di cui sopra risponde del resto ad esigenze intuitive della caccia al colombaccio: un piccione da richiamo che venisse fatto alzare in volo ed abbassare troppo bruscamente, non fungerebbe affatto da richiamo per i colombacci, ma nel suo movimento scomposto, al contrario, li allarmerebbe e allontanerebbe. Quanto poi alla natura dell'animale utilizzato come richiamo, osserva l'appellante che si tratta di piccioni selezionati per questo tipo di lavoro e, pertanto, abituati a svolgerlo. All'esito dell'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

IV. L'appello proposto dal difensore del P. merita accoglimento. Va in primo luogo premesso che l'uso di piccioni come richiamo vivo nella caccia al colombaccio non soltanto è diffuso e di antica tradizione (chè non tutto ciò che normalmente ha luogo e che ha luogo da molto tempo è, perciò solo; legittimo), ma altresì avvalorato da autorevole parere anche recentemente espresso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (v. parere 23. 7. 2009. n. 0017513 del citato Ministero). che i piccioni in discorso sono animali domestici, appositamente selezionati (per evidenti ragioni devono apparire il più possibile simili ai colombacci) e allevati, in cattività, per questo tipo di impiego; essi vanno perciò tenuti ben distinti dal piccione c.d. torraiole, che è il piccione che vive in stato di libertà su tutto il territorio nazionale. Ciò chiarito, va da sé che non ogni utilizzo di piccioni domestici quali richiami vivi è consentito, apparendo ovvio che un utilizzo che fosse inutilmente crudele nei confronti dell'animale ben potrebbe comunque delineare il reato oggetto di contestazione. Si tratta pertanto di valutare, caso per caso, quale utilizzo sia fatto dell'animale in questione: Orbene, nel caso di specie, come ben si comprende dalle fotografie in atti, il piccione era legato per una zampa, con un filo, ad una sorta di racchetta metallica posta alla sommità di un'asta telescopica; l'innalzamento dell'asta portava il piccione ad alzarsi leggermente in volo, si da fungere da richiamo per i colombacci.

In questo modo il piccione, oltre ad avere una qualche autonomia di movimento, aveva a disposizione altresì un'agevole base di appoggio. Ritiene pertanto questa Corte che l'uso accorto dell'asta telescopica-che evidentemente, come sottolinea il difensore appellante, doveva essere alzata ed abbassata lentamente, chè altrimenti il movimento scomposto del piccione, ben diversamente da fungere da richiamo, avrebbe allarmato e fatto allontanare i colombacci-non avrebbe comportato alcuna forma di inutile incrudelimento nei confronti dell'animale: è sì indubbiamente vero che il piccione, evidentemente, non avrebbe potuto allontanarsi di molto dalla racchetta metallica posta sulla sommità dell'asta telescopica, ma questa limitazione di movimenti non appare incompatibile con la sua natura di animale allevato in cattività, appositamente destinato alla funzione di richiamo.

L'imputato va pertanto assolto dall'imputazione ascrittagli, perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del TRIBUNALE MONOC. RAVENNA Sez. dist. di FAENZA in data 07/02/2008, assolve l'appellante P.A. dall'imputazione ascritta perchè il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544c.IIIcpc fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Bologna, 28.6.2011.

Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Maurizio PASSARINI dr. Stefano VALENTI

Difensore dell'appellante,
Presidente del Club Italiano del Colombaccio avv. Francesco Paci